Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 17 ottobre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. **1110**.

Erezione in ente morale dell'O.P. « Casa di riposo per vecchi inabili Cessi cav. Gianguglielmo e Caterina Baguzzi », con sede in Commessaggio (Mantova) Pag. 3882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. **1111**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Giovanni Nepomuceno M., in frazione Casotto del comune di Valdastico (Vicenza) Pag. 3882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. **1112**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Valentino Prete e Martire, in borgata Marengo del comune di Marmirolo (Mantova) . Pag. 3882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. **1113**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo M., in frazione Sauris di Sopra del comune di Sauris (Udine) . Pag. 3882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. **1114**.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Ancona . Pag. 3882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. **1115**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Cossato . Pag. 3882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1116**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Rubbianello del comune di Monte Rubbiano (Ascoli Piceno). Pag. 3883

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1960.

Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, e costituzione del fondo di riserva speciale previsto dall'art. 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167, nonchè modifica dello statuto del Banco stesso . . . . Pag. 3883

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Piacenza nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche. Pag. 3884

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone della provincia di Matera nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche. Pag. 3884

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone della provincia di Catanzaro nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche. Pag. 3885

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone della provincia di Modena nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche. Pag. 3885

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di « Farmacologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari. Pag. 3886
Vacanza della cattedra di « Storia moderna » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma. Pag. 3886

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorso . . . . Pag. 3886

Ministero del tesoro:
Media dei cambi . . . . Pag. 3886
Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico . . . . Pag. 3887

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « S.A.C.I.D.A. - Maraua - Società Agricola Cooperativa fra i Colonizzatori Italiani d'Africa », con sede in Roma . . . . Pag. 3887

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano particolareggiato con variante al piano regolatore generale della città di Milano per la zona compresa fra via Castelfidardo, piazzale Principessa Clotilde, via della Moscova. Pag. 3887

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Comunicati. Pag. 3887

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Vicenza . . . . . Pag. 3888

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. **1110**.

Erezione in ente morale dell'O.P. « Casa di riposo per vecchi inabili Cessi cav. Giangugliemo e Caterina Baguzzi », con sede in Commessaggio (Mantova).

N. 1110. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretta in ente morale l'O. P. « Casa di riposo per vecchi inabili Cessi cav. Giangugliemo e Caterina Baguzzi », con sede in Commessaggio (Mantova) e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. **1111**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Giovanni Nepomuceno M., in frazione Casotto del comune di Valdastico (Vicenza).

N. 1111. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 16 maggio 1945, integrato con postilla e dichiarazione del 29 dicembre 1959, relativo alla elevazione della parrocchia della Curazia autonoma di San Giovanni Nepomuceno M., in frazione Casotto del comune di Valdastico (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. **1112**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Valentino Prete e Martire, in borgata Marengo del comune di Marmirolo (Mantova).

N. 1112. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mantova in data 1° novembre 1959, integrato con postilla e dichiarazione del 23 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Valentino Prete e Martire, in borgata Marengo del comune di Marmirolo (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. **1113**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo M., in frazione Sauris di Sopra del comune di Sauris (Udine).

N. 1113. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 10 dicembre 1959, integrato con dichiarazione del 15 stesso mese ed anno e con prospetto del 12 gennaio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo M., in frazione Sauris di Sopra del comune di Sauris (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. **1114**.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Ancona.

N. 1114. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Ancona, con atto 21 marzo 1958, dell'area di mq. 703, sita in quel Comune e sulla quale è stato già costruito un fabbricato per senza tetto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. **1115**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Cossato.

N. 1115. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Cossato e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1116.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Rubbianello del comune di Monte Rubbiano (Ascoli Piceno).

N. 1116. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 11 febbraio 1960, integrato con dichiarazione del 4 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Rubbianello del comune di Monte Rubbiano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1960.

Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, e costituzione del fondo di riserva speciale previsto dall'art. 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167, nonchè modifica dello statuto del Banco stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, approvato con proprio decreto in data 19 maggio 1951 e modificato con successivo decreto 28 maggio 1955;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167, con cui sono stati conferiti, in tutto o in parte, ad aumento del fondo di dotazione del Banco di Sicilia i fondi assegnati, a suo tempo, dallo Stato alla Sezione di credito industriale del Banco stesso ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1960, n. 261 per un importo complessivo di lire 9.800.000.000 (novemiliardiottocentomilioni);

Visto in particolare l'art. 2 della predetta legge, con cui si è stabilito che con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, verrà determinata la parte delle somme conferite dallo Stato da destinare ad aumento del fondo di dotazione del Banco di Sicilia e la parte delle somme stesse da iscrivere in apposito fondo di riserva speciale e verranno approvate, altresì, le conseguenti modifiche da apportare allo statuto dell'Istituto;

Considerato che a termine del menzionato art. 2 della legge n. 167 le somme iscritte nel suddetto fondo di riserva speciale sono destinate a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate all'art. 1 della medesima legge n. 167, nonchè a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686;

Vista la deliberazione in data 8 aprile 1960 del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, nonchè il parere sulla stessa espresso dal Consiglio generale di detto Istituto nella riunione del 20 aprile 1960, con cui, tra l'altro, si propongono: *a*) la ripartizione delle somme conferite dallo Stato, in base alla medesima legge n. 167, per complessive L. 9.800.000.000 (novemiliardiottocentomilioni) in quanto a L. 7.000.000.000 (settemiliardi) ad aumento del fondo di dotazione del Banco di Sicilia ed in quanto a L. 2.800.000.000 (duemiliardiottocentomilioni) alla costituzione dell'apposito fondo di riserva speciale, previsto dall'art. 2 della suddetta legge, al quale dovranno aggiungersi, altresì, le somme per L. 1.200.000.000 (unmiliardoduecentomilioni) iscritte sul « Fondo per garanzie e rischi diversi », esistente in atto presso la Sezione di credito industriale; *b*) e le modifiche da apportare allo statuto del Banco in dipendenza dell'emanazione della legge 3 marzo 1960, n. 167;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale si è espresso in proposito nella riunione dell'8 giugno 1960;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Le somme conferite dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 167, per complessive lire 9.800.000.000 (novemiliardiottocentomilioni) sono destinate in quanto a L. 7.000.000.000 (settemiliardi) ad aumento del fondo di dotazione del Banco di Sicilia ed in quanto a L. 2.800.000.000 (duemiliardiottocentomilioni) per la costituzione del fondo di riserva speciale previsto dall'art. 2 della medesima legge n. 167.

Le somme, per L. 1.200.000.000 (unmiliardoduecentomilioni) del « Fondo per garanzie e rischi diversi » costituito presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia per fronteggiare le eventuali perdite relative a finanziamenti effettuati a termine delle leggi richiamate nell'art. 1 della citata legge 3 marzo 1960, n. 167, affluiranno al fondo di riserva speciale, di cui al comma precedente, nel quale, pertanto, saranno iscritte somme per un totale pari a L. 4.000.000.000 (quattromiliardi).

Art. 2.

Le somme iscritte al fondo di riserva speciale, di cui all'articolo precedente, sono destinate a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate all'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 167, nonchè a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686.

Qualora, al termine delle operazioni di credito, le perdite inerenti ai finanziamenti effettuati ai sensi delle disposizioni legislative indicate nel comma precedente fossero inferiori all'ammontare del fondo di riserva speciale, le somme residue saranno portate ad ulteriore aumento del fondo di dotazione del Banco di Sicilia, con le modalità stabilite dall'art. 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167.

Nell'ipotesi, invece, che le perdite di cui sopra fossero superiori all'ammontare di detto fondo di riserva speciale, esse saranno fronteggiate con gli altri fondi di riserva del Banco di Sicilia.

Art. 3.

L'art. 5 dello statuto del Banco di Sicilia è modificato comme appresso:

Il patrimonio del Banco di Sicilia è costituito:

a) dal fondo di dotazione, ivi compreso il fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica interessanti la Sicilia e la somma di L. 7.000.000.000 conferita con legge 3 marzo 1960, n. 167, e giusta il decreto ministeriale, di cui all'art. 2 della legge stessa, che approva il presente statuto:

b) dalla massa di rispetto;

c) dai fondi di dotazione e di riserva delle Sezioni speciali;

d) dai fondi di riserva straordinari e speciali che vengono costituiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione od in conformità di disposizioni di legge, eccettuato il fondo di riserva speciale costituito con la legge 3 marzo 1960, n. 167, e giusta il decreto ministeriale, di cui all'art. 2 della legge stessa, che approva il presente statuto.

I fondi di dotazione e di riserva delle Sezioni speciali e quelli espressamente destinati a fini speciali garantiscono soltanto le operazioni per cui sono specificamente costituiti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1960
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 307. — CARUSO

(6562)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Piacenza nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b*, *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Piacenza;

Decreta:

Per la provincia di Piacenza, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Pianello Val Tidone, per le località Arcello, Isola, Quartara, Vidiano, Casturzano, Bilegno, Gabbiano, Pradaglia, Casa Nova, Poggiolo, Castellaro;

comune di Ziano, per le località Albareto, Vico Marino, Montalbo, Badenigo, Magnani, Vicobarone;

comune di Pecorara, per le località Gineprino, Costalta, Poggio Moresco, Bazzari, Lazzarello, Morasco, Follini, Perotti, Cicotti;

comune di Gropparello, per le località Sariano, Badini, Batù, Veggiola Castello, Bignoni, Foglianza, Gusano;

comune di Castell'Arquato, per le località Bacedasco Alto, I Mori, Alberoni, Coste Stradivari;

comune di Vernasca, per la località I Lampedini;

comune di Travo, per le località Agnelli, I Debè, Denavolo, La Bettolarga, i Sacchetti, Rondanera, Donceto, Preda, La Costa;

comune di Bobbio, per le località Pietra Marcia, Monte Raschio, Gasola;

comune di Bettola, per le località Spettine, Cà Caminata, Cà Useva, Cà Zazzera, Lugarzano, Cà Murlo, Missano, Cà Raffaelli, Torrio, Vaio, Casarei, Cà Cotica, Villa Nova, Scagliotti, Rodì, Cà Colombotti, Garini, Cà Oraglio, Cà Basini, Cà Torre, Cà Toparelli, Verogna, Leggio, Cà Ferrari;

comune di Morfasso, per le località Monte, Case Canina, I Meti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(6526)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone della provincia di Matera nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b*, *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Matera;

Decreta:

Per la provincia di Matera, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni: Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Graco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Ionico, Montescaglioso, Nova Siri,

Oliveto Lucano, Pisticci, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(6529)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone della provincia di Catanzaro nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b*, *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Catanzaro;

Decreta:

Per la provincia di Catanzaro si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni: Acquaro, Dinami, Gerocarne, Dasà, Arena, Conflenti, Motta Santa Lucia, Sant'Eufemia Lamezia, Crotone, Strongoli, Rocca di Neto, Cirò, Belvedere Spinello, Soriano Calabro, Belcastro, Casabona, Cutro, Caraffa, Cropani, Francavilla Angitola, Gimigliano, Martirano, Marcedusa, Roccabernarda, Sorianello, Scandale, Tiriolo, Botricello, Castelsilano, Caccuri, Carfizzi, Cerenzia, Crucoli, Filogaso, Isola Capo Rizzuto, Martirano Lombardo, Pallagorio, San Nicola Dell'Alto, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Umbriatico;

comune di Briatico, per le località: Scafo, La Rocchetta, Sant'Irene, San Leo, Scrugli, Lapa;

comune di Maida, per le località: Orti, Vena, Cottolo;

comune di Cirò Marina, per le località comprese fra la strada statale 106 ed il mare;

comune di Gagliato, per la località Ancinale;

comune di Petrizzi, per la località Soverato;

comune di Mesorata, per le località a valle della strada statale 109;

comune di Nicotera, per le località a valle della strada Nicotera-Bivio strada statale 18;

comune di Petilia Policastro, per le località a valle della strada Cotronei-Mesoraca;

comune di Pizzoni, per le località Porciame e Cerasia;

comune di San Mango d'Aquino, per la località Savuto;

comune di Vazzano, per le località Scornari e Mesima;

comune di Soveria Mannelli, per le località a valle della strada statale 109 e strada Soveria Mannelli Adami;

comune di Carlopoli, per la località Corace;

comune di Melissa, per le località Torre Melissa, Ponda, Lipuda.

comune di Badolato, per le località comprese fra la strada Santa Caterina-Badolato e mulattiera Badolato-Madonna Sanità ed il mare;

comune di Catanzaro, per le località a valle della strada statale 19 Catanzaro-Tiriolo e strada Catanzaro-Alli, fino al mare;

comune di Curinga, per le località comprese fra la strada statale 19-*bis* ed il mare;

comune di Decollatura, per le località Cerrisi, Casenove, Indraperri, Vanazzi, Graziano, Galera, Rizzi, Stocchi, De Fazio, San Bernardo, Tomaini, Adami, Mannelli;

comune di Falerna, per le località comprese fra la strada statale 18 ed il mare;

comune di Gizzeria, per le località comprese fra la strada statale 18 ed il mare;

comune di Nocera Terinese, per le località comprese fra la strada statale 18 ed il mare e per le località Ventura, Volante;

comune di Sambiase, per le località a valle della strada statale 18 e località Caronte;

comune di Nicastro, per le località a valle della strada Feroleto Nicastro-Sambiase e località Zangarona;

comune di Guardavalle, per le località comprese fra la strada Santa Caterina-Guardavalle-Bivio strada statale 110 ed il mare;

comune di Zambrone, per le località Potamè, Madama, Zambrone Nuovo, San Costantino, Priscopio, Mandaradoni, San Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(6527)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone della provincia di Modena nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b*, *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Modena;

Decreta:

Per la provincia di Modena, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di San Prospero, per l'intero territorio comunale;

comune di Modena, frazione di Collegara per il territorio in sinistra del fiume Panaro, delimitato dal fiume Panaro e dalla via Montecatini fino alla Casa Rigata; frazioni Città Nova, San Matteo e Freto per il territorio in sinistra del fiume Secchia; frazioni Lesignana e San Pancrazio per il territorio in sinistra del fiume Secchia e per la località Prati di San Clemente;

comune di Soliera, per le frazioni Sozzigalli e Limidi, in sinistra del fiume Secchia;

comune di Carpi, per le frazioni Cortile e San Martino, in sinistra del fiume Secchia;

comune di Novi di Modena, frazioni Rovereto e Sant'Antonio per il territorio in sinistra del fiume Secchia fino a Cavo Lama, e per le località Santo Stefano e Boccaletta;

comune di Medolla, frazioni Villafranca e Camurana, per il territorio compreso tra i confini dei comuni di Cavezzo, San Prospero e Camposanto;

comune di Finale Emilia, per le frazioni Massa Finalese e Rottazzo e località Sacca degli Obici;

comune di San Cesareo, per la località « Bassa » della frazione di Sant'Anna;

comune di Bastiglia, per il territorio in destra del fiume Secchia, fino alla nazionale Abetone-Brennero;

comune di Bomporto, per il territorio a sud del canale Naviglio tra Cavo Argine-Minutara e fiume Panaro, e per la località Prati Livelli;

comune di Campogalliano, per il territorio in sinistra del fiume Secchia, tra via Albone, via Madonna, via Bosco, via Carrobbio e viottolo Barchetta;

comune di Mirandola, per la località Diversivo-Maffea;

comune di Camposanto, per la località Bosco-Saliceta;

comune di San Felice, per il territorio comunale a sud della ferrovia provinciale Modena-Finale;

comune di Cavezzo, per la località Uccivello;

comune di Concordia, per il territorio in sinistra del fiume Secchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(6525)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Farmacologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari è vacante la cattedra di « Farmacologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6530)

Vacanza della cattedra di « Storia moderna » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma, è vacante la cattedra di « Storia moderna » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6531)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto successivo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 5 gennaio 1959 da Rubeo Gino, agente di esercizio di 4ª classe del ruolo organico della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il parere negativo espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulla domanda dello stesso prodotta in data 26 marzo 1957, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'infermità da cui è affetto come contratta in servizio e per causa di servizio.

(6482)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1960

1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese	633,587
1 Franco svizzero	144,012
1 Corona danese	90,115
1 Corona norvegese	87,05
1 Corona svedese	120,157
1 Fiorino olandese	164,617
1 Franco belga	12,448
1 Franco nuovo (N.F.)	126,525
1 Lira sterlina	1743,737
1 Marco germanico	148,762
1 Scellino austriaco	23,963

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1263 — Data 3 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Pappalardo Ettore — Titoli del Debito pubblico: Prestito Rendita 5 % - 1935, al portatore 5 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 7 agosto 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Patella Francesco p.c. Scalera Leonardo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % - 1961, al portatore 3 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 5 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Sara Fausto Maria — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 5 %, al portatore 2 — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 442 — Data: 26 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Cantore Nicola e Santarossa Lucia — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2072 — Data: 29 dicembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Gagliano Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanza Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1960

(6305) *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « S.A.C.I.D.A. - Maraua - Società Agricola Cooperativa fra i Colonizzatori Italiani d'Africa », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1960, i poteri conferiti al gr. uff. dott. Clemente Tronci, commissario governativo della Società cooperativa « S.A.C.I.D.A. - Maraua - Società Agricola Cooperativa fra i Colonizzatori Italiani d'Africa », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 30 settembre al 30 novembre 1960.

(6477)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano particolareggiato con variante al piano regolatore generale della città di Milano per la zona compresa fra via Castelfidardo, piazzale Principessa Clotilde, via della Moscova.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1960, registro n. 50 Lavori pubblici, foglio n. 72, è stato approvato il piano particolareggiato con variante al piano regolatore generale della città di Milano, per la zona compresa fra via Castelfidardo, piazzale Principessa Clotilde, via della Moscova.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli Uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(6422)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 agosto 1960) il Bollettino n. 20 della provincia di La Spezia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale del 13 luglio 1959 da valere per i portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani nella provincia di La Spezia.

2. — Accordo del 13 ottobre 1948, aggiuntivo del contratto provinciale 1° maggio 1941 (integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1938) da valere per i portieri e per i lavoratori addetti alla pulizia degli stabili urbani della provincia di La Spezia.

Il Ministro: SULLO

(6518)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 32 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 1° ottobre 1959 per l'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti da laboratori di pasticceria della provincia di Lucca.

2. — Accordo 14 luglio 1958 per l'estensione al comune di Viareggio ed alla zona del Lido di Camaiore delle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 ottobre 1954 e di quelle dell'accordo integrativo provinciale del 5 novembre 1955 per i dipendenti da laboratori di pasticceria.

Il Ministro SULLO

(6514)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 settembre 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Asti, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 24 giugno 1946 da valere per i dipendenti dalle sartorie di Asti e provincia.

2. — Contratto di lavoro 2 settembre 1946 per i lavoranti parrucchieri di Asti e provincia.

3. — Accordo 10 gennaio 1947 per i minimi di paga base oraria per i dipendenti di aziende artigiane della provincia di Asti.

4. — Accordo 27 ottobre 1949 per l'adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Asti.

5. — Accordo 10 febbraio 1950 per l'adeguamento salariale e per la gratifica natalizia 1949 da valere per i dipendenti delle aziende artigiane dell'abbigliamento della provincia di Asti.

6. — Accordo 22 giugno 1951 per l'indennità di contingenza e ferie per i dipendenti delle aziende artigiane dell'abbigliamento della provincia di Asti.

7. — Accordo 30 settembre 1953 per l'indennità di contingenza e la retribuzione degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane della provincia di Asti.

8. — Accordo 6 agosto 1958 per l'indennità di contingenza da valere per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Asti.

Il Ministro: SULLO

(6515)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Vicenza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti ministeriali 6 luglio 1948;

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Vicenza con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre i documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1960
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 392.

(6519)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C